**N. 00098/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 02770/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2012, proposto da:

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

*contro*

Tersan Puglia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 00085/2012, resa tra le parti, concernente risarcimento danni in relazione a ritiro autorizzazione al trattamento, stoccaggio e riciclo rifiuti speciali non pericolosi con produzione, mediante procedimento di compostaggio, di ammendante compostato misto per l'agricoltura;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tersan Puglia S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lorusso e Paccione;

Considerato:

che la complessità e la rilevanza delle questioni giuridiche proposte esigono una approfondita valutazione che solo un esame della controversia nel merito, fissato per l’udienza del 17.5.2013, può garantire;

che non sussistono invece i presupposti per la sospensione, nelle more, della sentenza appellata;

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2770/2012) ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito per l’udienza del 17.5.2013.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)